

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
Volontaria Giurisdizione

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Giovanna Faraone Presidente. dott. Andrea Tinelli Giudice relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice a scioglimento della riserva assunta ex art. 221 comma 4 d.l. n. 34/2020, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa iscritta al n. /2022 V.G. promossa dacontro DOTT. AMMINISTRATORE CONDOMINIALE DEL CONDOMINIO XXX (non costituito) «oggetto: Revoca di amministratore di comunione o condominio (artt. 1105, 1129 3/com cc)»

Rilevato che: la ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre la revoca del dott. XXX dall'incarico di amministratore condominiale del Condominio sito in Comune di XXX; le censure poste a fondamento della domanda sono dettagliate nel ricorso depositato in data 1° marzo 2022, al quale si rinvia; la notificazione del decreto di fissazione d'udienza si è ritualmente perfezionata all'indirizzo PEC del resistente, il quale, tuttavia, non si è costituito; la prima udienza si è svolta nelle forme dell'art. 221 comma 4 d.l. n. 34/2020.

All'esito di essa, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione collegiale; ritenuto che:

l'espletamento dell'incarico di amministratore di condominio è subordinato al possesso di alcuni requisiti soggettivi elencati dall'art. 71-bis disp. att. c.c., fra cui figura quello della frequenza di un corso di formazione iniziale e dello svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale (lett. g); è documentale che il resistente fosse privo della formazione iniziale. Invero, nella e-mail del 15 febbraio 2022, inviata all'odierna ricorrente, l'amministratore non ha negato di essere sprovvisto dei requisiti di formazione iniziale, bensì ha sostenuto che ciò non possa comportare la cessazione dell'incarico. Il resistente, nella medesima missiva, ha detto di essersi iscritto «a un corso di formazione accreditato», senza precisarne i contenuti o l'ente organizzatore. Della partecipazione a tale corso, nondimeno, non v'è alcuna prova, atteso che il resistente non ha colto l'occasione di questo processo per fornirla (si noti, per inciso, che la ripartizione dell'onere della prova è regolata secondo i principi tipici della materia contrattuale, con la conseguenza che, dinanzi all'allegazione dell'inadempimento - in questo caso, sub specie di violazione del dovere di formazione - spetta all'amministratore asserire e provare di aver adempiuto); abbiamo, dunque, l'inosservanza dell'art. 71-bis lett. g) disp. att. c.c. sia nel profilo della formazione iniziale, che in quello della formazione successiva; ciò costituisce una

grave irregolarità idonea a giustificare, ex art. 1129 comma 11 c.c., la revoca dell'amministratore, il quale, denotando disinteresse per l'incarico, neppure si è costituito nel presente giudizio per sostenere le proprie ragioni. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti; riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, il carattere sostanzialmente amministrativo del procedimento rende inapplicabili le disposizioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. «e quali postulano l'identificazione di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso» (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 11/10/2018, n. 25336), sicché si impone una pronuncia di non luogo a provvedere in ordine al riparto delle stesse;

p.q.m.

visto l'art. 1129 comma 11 c.c., dispone la revoca del dott. XXX dall'incarico di amministratore del Condominio. Si comunichi.

Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 30 giugno 2022.

Il giudice estensore Andrea Tinelli

La Presidente Giovanna Faraone